



Città di Saluzzo

REGOLAMENTO

PER LA VIDEOSORVEGLIANZA ED IL TELECONTROLLO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SALUZZO

Il presente regolamento è stato:

- **approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20.10.2014.

Art. 1

Finalità

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza e telecontrollo gestiti ed impiegati dalla Città di Saluzzo sul proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2

Principi generali

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, minimizzazione, proporzionalità e finalità.

- **Principio di liceità:** il trattamento dei dati personali così effettuato riguarda un compito di interesse pubblico e/o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, con riferimento al combinato disposto ex Art. 6 co. 1 lett. e) del GDPR 2016/679, Art. 2 ter del D.lgs. 196/03, Art. 6, co. 7-8, del D.L. 11/09 convertito con modificazioni dalla L. 38/09 e Art. 54 D.lgs. 267/2000 e ai sensi del Provvedimento del garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010.
- **Principi di minimizzazione:** il sistema di videosorveglianza è configurato per limitare l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi al minimo indispensabile, in modo da escluderne il trattamento quando non strettamente necessario; in particolare quando le finalità possono essere perseguite mediante dati anonimi limitando l'identificazione dei soggetti ai soli casi di necessità.
- **Principi di proporzionalità e protezione dei dati di default:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- **Principio di finalità:** i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità (Art 5, co. 1, lett. b) del GDPR 2016/679. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività

produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale azione in sede giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dalla Città di Saluzzo sul proprio territorio.

Art. 4

Informativa

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento.

Il supporto con l'informativa minima:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

L'informativa integrale è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune ed esposta in forma cartacea presso l'ufficio della Polizia Municipale e l'ufficio Tecnico.

Art. 5

Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo.

Il sistema di videosorveglianza e telecontrollo del territorio, e l'integrazione di pannelli indicativi della loro presenza, ha lo scopo di:

- assicurare la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento

alla repressione dei reati, alla razionalizzazione ed al miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

- proteggere le proprietà pubbliche, in specie quelle comunali
- acquisire prove utili per la contestazione di fatti illeciti.

Nondimeno i sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio si propongono anche il fine di:

- sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti illeciti o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale;
- consentire, anche a fini ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico per una corretta gestione della mobilità urbana, nonché il corretto mantenimento del suolo pubblico e delle aree adiacenti (es. deposito incontrollato dei rifiuti ecc..).

In specifico riferimento al sistema di “fototrappola”, la finalità è:

- prevenire e reprimere eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio comunale e di disturbo della quiete pubblica;
- prevenire e reprimere eventuali atti di abbandono di rifiuti;
- la protezione e l’incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l’accertamento o la repressione dei reati, la razionalizzazione e il miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza dei cittadini, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- la rilevazione degli illeciti amministrativi ai fini di attività di prevenzione, controllo e irrogazione delle sanzioni previste dalla legge;
- l’acquisizione delle prove.

Art. 6

Responsabili, soggetti designati e Responsabile della protezione dei dati

Il rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali, individuato nella persona del Sindaco, Legale rappresentante dell’Ente, adempie agli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale.

Per quanto attiene ai compiti e alla individuazione del Responsabile, dei Soggetti designati al trattamento e del Responsabile della protezione dei dati si rinvia a quanto previsto ai sensi degli Artt. 24, 28, e 37 del Regolamento UE 2016/679 e dell’Art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/03.

Art. 7

Servizio di videosorveglianza.

La visione delle immagini del servizio di videosorveglianza è di competenza del Servizio di Polizia Municipale, a mezzo dei propri responsabili ed agenti, designati al trattamento e alla conservazione dei dati.

L'ambito tecnico di gestione (installazione, manutenzione, cartelli, collegamenti, reti, conservazione, ecc.) è di competenza del servizio tecnico comunale, e può essere oggetto di esternalizzazione. Il servizio di polizia municipale dispone delega per la visione.

Il sistema di videosorveglianza è costituito come da relazioni e documentazioni tecniche agli atti, salvo quanto infra. L'impianto in oggetto è un sistema digitale composto da videocamere di contesto sul territorio, oltre a quelle presenti presso il Palazzo Comunale, l'area ecologica, la Castiglia, l'Antico Palazzo Comunale, le sedi attuale e futura della Biblioteca civica, il complesso Le Corti, i dissuasori a scomparsa a delimitazione ZTL, il parcheggio interrato presso il centro commerciale Mercatò, il P.A.S., le Scuole Medie, l'area sosta camper in Via Bodoni, la struttura ex casa del custode presso il civico cimitero, il cimitero, i dispositivi cui dati sono gestiti presso il Comune di Manta (come Accordo intercomunale con il Comune di Manta, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 17.05.2017). I dati possono essere gestiti direttamente dal Comune ovvero in esternalizzazione anche parziale ovvero per accordi o intese con altri enti. Tale sistema può essere tempo per tempo implementato senza necessità di modifica formale al presente regolamento, bensì attraverso la predisposizione di schede tecniche integrative da redigere e formalizzare con data certa.

L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che "in loco", è tracciato tramite apposite funzionalità che consentono la conservazione dei "log di accesso" per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi, in dotazione al Sindaco e al designato /i della polizia locale.

L'orientamento delle telecamere è disposto/assentito dalla Polizia locale, fatte salve le competenze di altri soggetti.

Art. 8

Trattamento e conservazione dei dati

La raccolta e la registrazione dei dati oggetto della videosorveglianza devono avvenire per le finalità sopra indicate e debbono essere rese utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi.

In generale, la conservazione dei dati deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Nell'ipotesi di specie in cui l'attività di videosorveglianza e telecontrollo del territorio sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana e tutela del patrimonio, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di *expiring* dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

L'utilizzo della videosorveglianza attraverso sistemi di fototrappole, rappresenta obiettivo primario dell'Amministrazione ritenuto idoneo, tra le altre cose, a scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul territorio, con conseguente esigenza di tutela dell'ambiente e della normale civile convivenza. Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzano le fototrappole, ovvero fotocamere autonome, ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto e resistenti agli agenti atmosferici. Le medesime sono dotate di sistema di innesco automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in un determinato spazio di interesse, monitorato da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o videoclip. Una volta avvenuto il movimento in esame, la fotocamera digitale si attiva e quindi automaticamente scatta foto o video, in base ad impostazioni precedentemente programmate.

Art. 9

Modalità di raccolta dei dati

La raccolta dei dati (immagini) avviene mediante i dispositivi sopra descritti. Le telecamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna.

L'ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico, anche in contesti di accesso controllato o limitato ad alcune fasce orarie giornaliere. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo sopra indicato, presso i locali suindicati. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10

Obblighi degli operatori

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità sopra indicate.

Art. 11

Manutenzione e assistenza

Il soggetto autorizzato per la gestione della videosorveglianza avrà l'onere di controllare (controllo visivo) la funzionalità dell'impianto e, in caso di anomalie contatterà l'assistenza tecnica che interverrà con gli "sla" previsti dal contratto di manutenzione/assistenza.

Art. 12

Diritti dell'interessato

Oltre a quanto già previsto dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, chiunque ne abbia interesse, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile, del responsabile della protezione dei dati oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di proporre reclamo alla Autorità di controllo.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

I diritti di cui agli Artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi abbia un interesse proprio, o agisca a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione

(Art. 2-terdecies D.lgs 196/03).

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o pec, al titolare o al responsabile della protezione dei dati, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13

Sicurezza dei dati

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

Il titolare deve autorizzare per iscritto tutte le persone fisiche designate al trattamento, sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). I predetti soggetti designati sono in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza. Il sistema di password è modificabile solo dagli assegnatari che sono a conoscenza del sistema di password.

L'accesso alle immagini va effettuato da sale dedicate ad accesso controllato, ovvero tramite estrazione mediante espressa richiesta agli operatori gestori, ovvero in altra modalità che assicuri riservatezza nella visione.

La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'Art. 615-ter del codice penale.

Art. 14

Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti il presente regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 15

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al , si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).

Art. 16

Entrata in vigore


Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso.

ALLEGATO

Modello semplificato di informativa minima

Qui di seguito è riprodotto il modello semplificato di informativa secondo le indicazioni dell'Autorità garante. È comunque opportuno personalizzare il modello con il logo comunale, oltre ad indicare le modalità per l'accesso al regolamento completo (sito web istituzionale). Il modello s'intenderà automaticamente integrato con eventuali necessità di aggiornamento derivanti da normativa sopravvenuta.

COMUNE DI _____



**AREA
VIDEOSORVEGLIATA**

La registrazione è effettuata dal Comune di _____ per finalità di:

- tutela del patrimonio pubblico
- tutela dell'ordine e della sicurezza urbana e pubblica
- prevenzione e repressione di atti e comportamenti illeciti
- vigilanza controllo e monitoraggio della viabilità

Articolo 13 Reg. UE 2016/679 e provvedimento Garante della Privacy in materia di videosorveglianza (08 aprile 2010)

per informazioni: Comando Polizia Locale di _____
[http:// www. _____ .it](http://www._____.it)

INDICE

Art. 1	Finalità	pag.	2
Art. 2	Principi generali	pag.	2
Art. 3	Ambito di applicazione	pag.	3
Art. 4	Informativa	pag.	3
Art. 5	Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo	pag.	3
Art. 6	Responsabili, soggetti designati e Responsabile alla protezione dei dati	pag.	4
Art. 7	Servizio di videosorveglianza	pag.	5
Art. 8	Trattamento e conservazione dei dati	pag.	5
Art. 9	Modalità di raccolta dei dati	pag.	6
Art.10	Obblighi degli operatori	pag.	7
Art.11	Manutenzione e assistenza	pag.	7
Art.12	Diritti dell'interessato	pag.	7
Art.13	Sicurezza dei dati	pag.	8
Art.14	Provvedimenti attuativi	pag.	9
Art.15	Norma di rinvio	pag.	9
Art.16	Entrata in vigore	pag.	9
Allegato	Modello semplificato di informativa minima	pag.	10

